

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 8 settembre 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 18/2022

Con la presente circolare si fornisce una breve analisi delle principali novità intervenute recentemente in materia fiscale, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

**1. CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA
ELETTRICA E DI GAS NATURALE**

Il D.L. n. 115 del 9.8.2022 (Decreto “Aiuti-bis”) prevede la proroga per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (*cfr.* circolari di Studio n. 11/2022 § 3 e n. 14/2022 § 1).

Imprese “energivore”

Alle imprese “energivore” (imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Imprese “non energivore”

Alle imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese “gasivore”

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Imprese “non gasivore”

Alle imprese non “gasivore” (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. 5 del DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Modalità di utilizzo

Analogamente ai precedenti, anche i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il 31.12.2022 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007 e all'art. 34 della L. n. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2022.

Irrelevanza fiscale

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Eliminazione del limite “de minimis”

In sede di conversione in legge del D.L. n. 73 del 21.6.2022 (Decreto “Semplificazioni”) è stata eliminata l'applicabilità del limite “de minimis” ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, che era stata a sua volta introdotta in sede di conversione del D.L. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”).

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione del venditore

Per le imprese “non energivore” e “non gasivore” esiste la possibilità di richiedere al fornitore la comunicazione contenente i dati necessari ai fini del calcolo dell'agevolazione.

Tale possibilità, prevista dal comma 5 dell'art. 6 del Decreto “Aiuti-bis” (e prima ancora dal comma 3-bis dell'art. 2 del Decreto “Aiuti”), è riconosciuta qualora l'impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica (o di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019.

Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (per cui, nel caso del credito relativo al terzo trimestre 2022, entro il 29 novembre 2022), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.

L'ARERA ad oggi deve ancora deliberare le specifiche modalità e il contenuto della predetta comunicazione in merito al credito relativo al terzo trimestre 2022, ma, sulla base della precedente delibera ARERA riguardante i crediti d'imposta relativi al secondo trimestre, dovrà essere effettuata via PEC o, comunque, con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Con riguardo ai crediti relativi al terzo trimestre deve essere ancora emanato anche il provvedimento recante le tempistiche di cessione, anche se l'art. 6 del Decreto “Aiuti-bis” dispone che lo stesso debba essere utilizzato, anche dal cessionario, entro il 31 dicembre 2022.

2. PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI SETTORE DELLO SPORT

L'art. 39, comma 1-bis del D.L. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”) prevede la proroga al 30.11.2022 della sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi prevista in favore di specifici soggetti operanti nel settore dello sport.

Ambito soggettivo

La sospensione dei versamenti trova applicazione in favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Versamenti e adempimenti sospesi

La norma proroga fino al 30.11.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi già sospesi dal mese di gennaio 2022 e fino al mese di aprile 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente prorogati al 31.7.2022 dal D.L. n. 17/2022.

In sostanza – per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2022 – sono prorogati fino al 30.11.2022 i termini di versamento relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, operate in qualità di sostituto d'imposta;

- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi i termini relativi agli adempimenti);
- all’IVA;
- alle imposte sui redditi.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.12.2022.

3. DILAZIONE DEI RUOLI

L’art. 15-bis D.L. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”), introdotto dalla Legge di conversione n. 91/2022, prevede una norma che modifica la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell’art. 19 del DPR n. 602/73.

La norma è finalizzata a “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.

Modifiche introdotte

Il comma 1 della norma introdotta stabilisce che:

- l’istante non debba dimostrare la temporanea difficoltà economica per ottenere la dilazione, in caso di istanze relative a somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, fino a 120.000 euro (innalzando il precedente valore di 60.000 euro);
- la soglia di 120.000 euro sia determinata in relazione a “ciascuna richiesta” anziché alle “somme iscritte a ruolo”;
- la decadenza dal beneficio della dilazione si verifichi a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5, come nella formulazione antecedente), anche non consecutive;
- in caso di decadenza, il carico in relazione al quale la stessa si è verificata non possa nuovamente essere rateizzato;
- sia possibile presentare istanze di dilazione per carichi diversi rispetto a quello in relazione al quale si è verificata la decadenza.

Ripresentazione della richiesta

Per le dilazioni ottenute prima della data di entrata in vigore della modifica normativa, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni introdotte con la modifica normativa.

Decorrenza

Le modifiche introdotte si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 16.7.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2022.

4. CONTRIBUTO PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA

L’art. 25-bis D.L. n. 50/2022 (Decreto “Aiuti”), introdotto dalla Legge di conversione n. 91/2022, prevede un contributo (sotto forma di “buono”) pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai

soggetti beneficiari, per un massimo di 10.000 euro per singolo richiedente, da rilasciare alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16.7.2022 al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Modalità di rilascio del buono

A partire dalle ore 10:00 del 9 settembre 2022, le imprese potranno inviare tramite la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico le domande di ammissione al contributo. Il buono verrà riconosciuto in considerazione dell'ordine temporale di presentazione delle istanze e tenuto conto delle risorse stanziare per la misura, pari a 34 milioni di euro. Il contributo può essere richiesto esclusivamente dalle imprese già autorizzate a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, certificate e non certificate, organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le istanze devono essere trasmesse dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica. L'invio è consentito dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino a chiusura dello sportello.

Il buono verrà riconosciuto in considerazione dell'ordine temporale di presentazione delle istanze e tenuto conto delle risorse stanziare per la misura, pari a 34 milioni di euro.

Iter di presentazione della domanda

L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- accesso del soggetto proponente alla procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it>, attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
- finalizzazione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda, ciascuna impresa deve comunicare:

- un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante;
- le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato.

Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.

All'istanza di accesso al buono non deve allegare alcuna documentazione.

Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione.

È considerata ammissibile, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, esclusivamente l'ultima domanda regolarmente trasmessa prima della

chiusura dello sportello.

Richiesta di erogazione del buono

Il rimborso, effettuato mediante accredito sul c/c entro il 31.12.2022, è erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti sostenuti, entro il limite massimo del valore del buono assegnato e comunque fino ad un importo di euro 10.000.

Ai fini dell'erogazione del buono, le imprese beneficiarie devono presentare, attraverso la procedura informatica disponibile sempre all'indirizzo <https://misedgiaibuonofiere.invitalia.it>, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono (30 novembre 2022), apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

All'istanza di rimborso deve essere allegata:

- la copia del “buono fiere”;
- la copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese;
- l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, detta dichiarazione relativa all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero dello sviluppo economico verifica la completezza e la regolarità, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa beneficiaria, fermo restando il valore massimo del buono fiere comunicato e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento “de minimis”.

Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

5. INCREMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE DEI “FRINGE BENEFIT” PER IL 2022

L'art. 12 del D.L. n. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”), in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR e limitatamente al 2022, prevede l'incremento della soglia di esenzione dei *fringe benefit*, ampliandone anche l'ambito applicativo.

Per il 2022 viene infatti previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 600,00 euro (in luogo dei 258,23 euro previsti ordinariamente dall'art. 51, comma 3 del TUIR).

La disposizione prevede che nella suddetta soglia siano incluse anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico integrato, all'energia elettrica ed al gas naturale.

6. DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 40-*quater* del D.L. n. 73/2022 (Decreto "Semplificazioni"), introdotto dalla Legge di conversione n. 122/2022, modifica per l'ennesima volta la disciplina recata dall'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020, concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Quarta o ultima cessione a favore di correntisti - Decorrenza

In sede di conversione del D.L. n. 73/2022, infatti, viene abrogato l'art. 57, comma 3 del D.L. n. 50/2022 (Decreto "Aiuti"), il quale stabiliva che "*le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso decreto], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022*" (cfr. circolare di Studio n. 14/2022 § 7).

In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 1 lett. b) del D.L. n. 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all'1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "*società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*" a favore dei "*soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione*", ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Nella sostanza, l'ampliamento della platea dei potenziali "acquirenti finali" dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta "generati" da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della "prima cessione" effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2022).

Precedenti cessioni possibili

Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo". Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati" e un'ultima cessione a favore dei

“correntisti”.

7. MODIFICHE AL “CALENDARIO FISCALE IVA”

In sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2022 (Decreto “Semplificazioni”), è stato ripristinato il previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT, vale a dire il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

In base alla versione originaria del D.L. n. 73/2022, invece, era stata prevista la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento” (cfr. circolare di Studio n. 17/2022 § 4).

È confermato, invece, il differimento del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre, il quale è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno.

8. DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021 - PROROGA

In sede di conversione del D.L. n. 73/2022 (Decreto “Semplificazioni”) viene prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali (cfr. circolare di Studio n. 17/2022 § 8).

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

